

LEGGE 24 GIUGNO 1923 n. 1395 (STRALCIO) (*)

(G.U. 17.7.1923, n. 167)

TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

Sommario

Articoli pubblicati:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 12.

Art. 1.

Il titolo di ingegnere (1) e quello di architetto (2) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2.

Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti in ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti.

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3.

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono

incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8-6-1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati

all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6-9-1902 (3).

Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità

giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione

libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia per ragioni di necessità o d'utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti

commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le

norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine che esercita le seguenti attribuzioni: procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità

giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine;

amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi

e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle

forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della legge 8-6-1874, n. 1938 in quanto siano applicabili.

- **Omissis** -

Si omettono gli artt. 6-11 che dettano norme sull'emanando regolamento (Regio decreto 10-1925, n. 2537)

e norme transitorie.

Art. 12.

Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato

all'esercizio della professione di ingegnere.

(*) Si riportano gli articoli di maggiore interesse.

(1) il decreto del Presidente della Repubblica 31-1-1960, n. 53 (modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 28-8-1960, n. 1445), sul riordinamento degli studi delle facoltà di ingegneria prevede le seguenti

lauree: ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti), ingegneria meccanica, ingegneria aeronautica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare.

(2) Laurea in architettura, ai sensi del Regio decreto 30-9-1938, n. 1652.

(3) La legge n. 485 del 1902 riguarda l'abilitazione degli ufficiali superiori e generali del genio, a riposo o in posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di ingegnere civile.